



## **Sentenza n° 47870 del 22/12/2011 della Corte di Cassazione Penale**

*Costituiscono attività illecite l'esistenza di una irregolare tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, di sistematiche attività di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi, l'effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari e in assenza dei necessari trattamenti preliminari, il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l'apposizione del codice CER privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali rispetto alla effettiva composizione dei materiali inviati, la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli, la modifica di codice CER, e non solo il mero "giro bolla", rispetto a rifiuti non sottoposti ad alcun trattamento.*

**Sentenza n° 47870 del 22/12/2011**  
**Cassazione Penale – Sez. III**

**CONSIDERATO IN FATTO**

[Omissis]

**4. I metodi di trattamento dei rifiuti; in particolare, le miscele e i formulari.**

Attesa la loro valenza decisiva e pregiudiziale, debbono essere esaminati in primo luogo i motivi di ricorso che contestano la sussistenza stessa delle violazioni della disciplina concernente la gestione dei rifiuti nei suoi diversi passaggi.

Sostengono i ricorrenti che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è frutto di un duplice errore: un accertamento del dato storico non rispondente al materiale probatorio acquisito; una errata interpretazione e applicazione del dato normativo, in questo ricompreso anche il regime derivante dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati alle imprese.

La rilevanza assorbente di quest'ultimo aspetto impone di prendere da esso le mosse, concentrando l'attenzione sui motivi proposti dai Sigg. Gottard e Valle, che più direttamente lo hanno affrontato. Si osserva da parte dei ricorrenti con riferimento alle attività della società Servizi Costieri (ma le osservazioni hanno portata generale) che le prescrizioni contenute nella deliberazione provinciale del 1999 si prestano ad una lettura fuorviante, se non inserite nel contesto più ampio che prende le mosse dall' originaria autorizzazione del 1996, rilasciata sotto la vigenza della legge n.915 del 1982, e dal contenuto dell' art. 1 di tale legge. Una corretta analisi di tali fonti avrebbe dovuto rendere evidente che non sussisteva alcun divieto di miscelazione dei rifiuti e che l'azienda di stoccaggio era abilitata espressamente ad effettuarle e a destinare a terzi i rifiuti così ottenuti, agendo come "produttore" e, quindi, senza dover dare conto nei formulari della provenienza originaria dei rifiuti stessi.

I motivi di ricorso proposti sul punto sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili nei termini che seguono.

E' certamente vero che la deliberazione provinciale del 1996 conteneva disposizioni che costituiscono l'antecedente della deliberazione emessa nel 1999, ed è vero che la prima deliberazione fu emessa nella vigenza della legge n. 915 del 1982 e del relativo art. 1, il cui contenuto è richiamato in sede di ricorso. Ma tali considerazioni perdono ogni rilevanza rispetto ai fatti di causa se solo si considera che le contestazioni mosse ai ricorrenti concernono il periodo che

va dall'anno 1999 al 2003 e quindi al 2004, cioè un periodo disciplinato interamente dalla legge d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalle autorizzazioni che furono emesse a seguito dell' entrata in vigore, anche in attuazione della disciplina comunitaria in materia, prima del d.l. 5 settembre 1996, n. 462, quindi della legge 11 novembre 1996, n. 575 e, infine, della citata legge n.22 del 1997.

L'esame della fondamentale legge n. 22 del 1997 mette in evidenza come la disciplina in vigore negli anni contemplati dalle contestazioni prevedesse, in estrema sintesi:

a) che la gestione dei rifiuti ha come sbocco in via preferenziale il recupero e, solo ove ciò non sia possibile o utile, lo smaltimento; è dunque evidente (art.6) che recupero e smaltimento costituiscono ipotesi alternative ed esemplificate negli allegati B e C alla

legge. A ciò consegue che la medesima legge contiene il concetto che "recupero" e "smaltimento" costituiscono le due forme principali di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti (si veda per l'esplicitazione di tale logica il successivo chiarimento intervenuto con l'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4);

b) che per i rifiuti pericolosi esiste un generale divieto di miscelazione tra di loro ovvero con rifiuti non pericolosi, divieto cui è possibile derogare solo a seguito di autorizzazione da rilasciare in presenza di specifiche condizioni (art. 9, commi primo e secondo, in relazione all'art. 2, comma secondo);

c) che in occasione dei trasporti debbono essere utilizzati documenti contenenti informazioni in grado di attestare provenienza, qualità e quantità dei rifiuti;

d) che i trasporti di rifiuti pericolosi debbono essere effettuati nel rispetto degli obblighi in tema di imballaggio e di etichettatura.

Muovendo dal dato normativo qui sintetizzato è possibile apprezzare i contenuti dell'autorizzazione provinciale del dicembre 1999. In particolare si osserva:

1) che l'art. 7 prevede per i rifiuti non pericolosi e pericolosi l'effettuazione di attività di cernita e di separazione secondo "partite omogenee", con avvio a "idoneo smaltimento" delle partite che non possano avere diversa destinazione;

2) che l'art. 12 recita: "E' consentita la miscelazione, ai fini del loro smaltimento presso l'impianto, di rifiuti non pericolosi tra loro, la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi con altri pericolosi, con le seguenti prescrizioni: ...";

3) che l'art. 13 prevede che la miscelazione di partite di rifiuti diversi avvenga sulla base di accertamenti tecnici che verifichino la possibilità e la non pericolosità dell'operazione e del risultato, così da poter procedere in sicurezza al trattamento e allo smaltimento;

4) che gli artt. 19 e 20 prevedono la possibilità di tritare e omogeneizzare i rifiuti, ma anche in questo caso si fissano cautele che evitino di perdere traccia dei rifiuti originari, di rendere impossibile il riconoscimento dei componenti, di operare congiuntamente su rifiuti aventi destinazioni diverse;

5) che in caso di attività di triturazione e omogeneizzazione non si possono trattare insieme rifiuti pericolosi e non pericolosi, "ciò al fine di evitare la loro declassificazione".

L'esame di tali disposizioni rende evidente l'errata lettura che il ricorso Gottard dà (pag.16) dell' art. 7 del decreto provinciale. Rende, altresì, evidente che tale decreto nel suo complesso dà attuazione alla regola del divieto di miscelazione di rifiuti ex art. 9 della d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, consentendo tale attività in via eccezionale (art.12) "ai fini del loro smaltimento presso l'impianto" e solo procedendo con le cautele sopra ricordate. Sul punto non va dimenticato che proprio l'incenerimento dei rifiuti costituiva una fonte essenziale di produzione di energia dell' impianto della Servizi Costieri.

Le miscelazioni rappresentano, dunque, una deroga al regime generale dei rifiuti; per tale ragione sono soggette a regime restrittivo e di rigida applicazione, tanto che possono essere effettuate solo previa autorizzazione espressa e previo rispetto di specifiche cautele e formalità che garantiscano una corretta e non pericolosa gestione dei rifiuti ottenuti. Va, infine, richiamato il principio generale della disciplina sui rifiuti, chiaramente riconducibile ai principi fissati in sede comunitaria, secondo cui l'intera

disciplina, le determinazioni degli organi di controllo e le condotte tenute dai gestori devono fondarsi su logiche di precauzione e di prevenzione.

#### **5. Le condotte illecite in generale**

Quanto si è appena detto circa il regime generale della gestione dei rifiuti, delle miscele e delle forme di trattamento rende evidente la infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui contestano le difformità accertate dai giudici di merito fra le regole esistenti e le condotte tenute dai

ricorrenti e ne contestano, in ogni caso, la rilevanza.

Può essere, invece, evidenziato dalla Corte che il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito risulta lineare e logico allorché considerano la concatenazione esistente fra una serie di condotte e circostanze che debbono essere prese in esame nel loro insieme: la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico; l'assenza presso le aziende di macchinari e di strutture corrispondenti a quanto necessario o dichiarato; la mancanza di valide e puntuali analisi e accertamenti chimici adeguati sui rifiuti; la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di analisi adeguate e con modalità che non consentivano di conservare traccia delle partite di rifiuto gestite e non consentivano a terzi di conoscere l'effettiva composizione delle partite ottenute; la destinazione a terzi di rifiuti con caratteristiche di pericolosità non evidenziate; l'esistenza di irregolarità nella redazione dei formulari; la attribuzione del codice CER non secondo la logica della prevalenza e della corrispondenza fra codice e prodotti, bensì secondo le caratteristiche dell'impianto a cui venivano destinati; infine, la destinazione di rifiuti di natura pericolosa a siti e aziende non autorizzati a riceverli.

Sul punto, l'esame congiunto delle motivazioni delle due sentenze di merito, che si integrano data la comune valutazione, porta a escludere che i giudici di merito siano incorsi in quei macroscopici errori di fatto che, secondo quanto considerato da alcune Difese in sede di discussione, sarebbero derivanti da errata comprensione dei meccanismi di gestione dei rifiuti e delle stesse norme che li regolano.

Prendendo in esame adesso solo la motivazione della sentenza di appello, la Corte rileva che i giudici di merito muovono (pag. 98) dal riconoscimento che non sussisteva un divieto assoluto di miscelazione e che sono state accertate condotte concorrenti di terzi, giudicati separatamente, alla determinazione delle irregolarità; va, dunque, escluso che l'intero impianto argomentativo si fondi su una errata interpretazione del dato normativo o su una superficiale ricostruzione dei fatti, dei ruoli e delle condotte.

Come indicato nella premessa di metodo iniziale, a questa Corte non può essere chiesto di procedere ad un esame analitico dei singoli rapporti contrattuali e delle singole partite di rifiuti come alcuni dei ricorsi hanno, invece, prospettato. Sul punto, la sentenza di appello propone una motivazione che ricostruisce i punti essenziali delle violazioni, esposte alle pagine 104-106 per le attività della Nuova Esa e alle pagine 114-125 per le attività della Servizi Costieri e della Ecoveneta; tale motivazione si fa carico delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale alle pagine 4-10 per la Nuova Esa e alle pagine 31 e seguenti per le restanti società e procede ad un esame complessivo delle condotte.

Sul punto la Corte osserva che esistono alcuni elementi di fatto che le sentenze di merito illustrano in modo coerente e logico, così che questo giudice deve muovere da tale ricostruzione per verificare se le fattispecie legali siano state correttamente applicate al caso concreto.

In particolare, le sentenze di merito accertano (si vedano le pagine 102-107 della sentenza di appello con riferimento alle attività Nuova Esa e le pagine 114-125 per la soc. Servizi Costieri e la soc. Ecoveneta):

- a) l'esistenza di una irregolare tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, che la Corte riconduce a specifica violazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.M. 1 aprile 1998, n. 14;
- b) l'esistenza di sistematiche attività di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi;
- c) l'effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari e in assenza dei necessari trattamenti preliminari;
- d) il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi;
- e) l'apposizione del codice CER privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali (v. sul punto anche pag. 34 e 35 della sentenza di primo grado) rispetto alla effettiva composizione dei materiali inviati;
- f) la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli;
- g) la modifica di codice CER, e non solo il mero "giro bolla", rispetto a rifiuti non sottoposti ad alcun trattamento.

Tali condotte, valutate nel loro insieme con riferimento, ovviamente, al singolo impianto, connotano i fatti di manifesta illiceità, e ciò a prescindere dal fatto che l'impianto potesse, quale "produttore" non originario indicare se stesso come produttore dei rifiuti e dal fatto che in condizioni di rispetto delle altre formalità e cautele il c.d. "giro bolla" possa non rivestire carattere di intrinseca illiceità. Ciò che rileva è che la mancata indicazione della provenienza iniziale dei rifiuti nei formulari e il ricorso al "giro bolla" costituiscono metodologia scelta ed utilizzata all'interno di un meccanismo che muoveva dalla irregolare tenuta dei registri di carico-scarico e terminava con la destinazione ad altri impianti di prodotti diversi per caratteristiche rispetto a quanto dichiarato, frutto di miscelazioni non operate nei limiti e con le garanzie previste e, infine, marcati con codici CER non fedeli alle caratteristiche prevalenti della miscela e apposti avendo riguardo alle opportunità commerciali.

A fronte di questa ricostruzione dei fatti, non assume alcuna rilevanza decisiva la doglianza relativa al fatto che l'esame dei materiali delle Acciaierie Servola compiuto in sede di giudizio e quindi ricompreso in motivazione (pag. 115 della sentenza di appello) concerna o meno ipotesi incluse nel capo di imputazione; anche qualora si espungesse tale esame dal contesto motivazionale, la complessiva motivazione della sentenza riferita alla soc. Servizi Costieri supererebbe assolutamente la C.d. "prova di resistenza" dal momento che i fatti oggetto di specifica contestazione contenuti nei capi d'imputazione sono oggetto di separata e analitica valutazione alle pagine 117-125 e solo ad essi si riferisce il dispositivo, così risultando rispettato il dettato dall'art. 521 c.p.p.

[Omissis]

## **7. Le violazioni previste dall'art. 52, comma terzo e dall'art. 53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.**

7.1 -Esaminati nelle pagine che precedono i motivi relativi alla ricostruzione delle condotte illecite, la Corte rileva che nessun dubbio può sussistere circa l'esistenza dei presupposti della violazione prevista dal terzo comma del citato art. 52, dal momento

che risulta accertato che nei casi oggetto di contestazione i formulari contenevano informazioni sui prodotti trasportati difforni dal vero, né alcun dubbio può esistere circa la natura del reato a seguito del rinvio alle pene previste dall'art.483 del codice penale che comporta l'applicazione delle pene riservate ai delitti. I motivi di ricorso che censurano sul punto la sentenza di appello sono, dunque, palesemente privi di fondamento.

7.2 -I motivi concernenti l'art. 53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 risultano manifestamente infondati. Una volta che il giudizio circa la sussistenza dei fatti ipotizzati e delle condotte contestate sia considerato immune dai vizi prospettati dai ricorrenti, nessun dubbio può sussistere in ordine alla coerenza e alla logicità della valutazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto quei fatti e quelle condotte riconducibili alla fattispecie incriminatrice sotto il profilo della sistematicità delle condotte, della natura professionale dell'organizzazione posta in essere utilizzando società e impianti destinati al trattamento dei rifiuti, della abusività delle condotte, della ingente quantità dei rifiuti trattati in modo illecito, dell'esistenza di vantaggi per i gestori dei rifiuti e di una consapevole e orientata volontà degli stessi gestori del meccanismo fraudolento.

Sono, infatti, prive di fondamento le ipotesi interpretative proposte dai ricorrenti, secondo le quali il reato di organizzazione volta al traffico di rifiuti potrebbe essere integrato solo attraverso l'utilizzo di impianti privi di autorizzazione o agenti totalmente al di fuori del regime delle autorizzazioni, ben potendo una sistematica attività illecita essere agevolata sotto molteplici profili dalla utilizzazione di impianti forniti di autorizzazione. Altrettanto infondate le censure che farebbero derivare la insussistenza del reato dall'avvenuta assoluzione degli imputati dal reato previsto dall'art. 416 c.p. La mancanza di prove circa l'esistenza del reato associativo non esclude affatto sul piano interpretativo e logico che risultino integrati gli estremi del reato ex art. 53-bis, citato, il quale costituisce reato-fine rispetto all'ipotizzato, e poi escluso, vincolo associativo ex art.416 c.p. e conserva la propria autonomia sulla base di elementi, quali la struttura operativa e l'elemento soggettivo, che rispondono a criteri di chiarezza e completezza rispettosi del principio costituzionale di riserva di legge penale.

Su questi aspetti la Corte rinvia all'ampia motivazione della sentenza emessa il 3 Marzo 2011 nel procedimento Accarino e altri, potendo si limitare a richiamare in questa sede i soli passaggi motivazionali che affrontano il concetto di abusività:

" "... Deve rilevarsi sul punto come questa Corte abbia già affermato che la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo lecito (Terza Sezione Penale, sentenza 15 dicembre 2010, Bonesi e altro). In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di una attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di "traffico" di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato. A tale conclusione consegue una

*considerazione ulteriore: la natura "abusiva" delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita."*

Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che debbano qualificarsi come manifestamente infondate le censure che contestano la sussistenza dei presupposti del reato come ritenuto in sentenza.

Va, infatti, rilevato, che le sentenze di merito hanno offerto una ricostruzione dei fatti che include come "sistematiche" le operazioni condotte in frode alla normativa vigente e che quantifica in entità relevantissime, e cioè in milioni di chilogrammi di rifiuti, il traffico svolto complessivamente ma anche quello posto in essere con i rifiuti relativi a singole aziende.

#### **8. I motivi di ricorso in ordine alle responsabilità individuali**

Quanto esposto in premessa circa i limiti del controllo di legittimità in ordine alla ricostruzione dei fatti e quanto esposto nelle pagine che precedono in ordine ai motivi concernenti le modalità di gestione dei rifiuti rendono manifestamente infondati i motivi di ricorso concernenti la responsabilità penale dei singoli ricorrenti.

La Corte di Appello ha puntualmente motivato le ragioni per cui, giudicato separatamente il personale che operava nelle aziende di stoccaggio alle dipendenze delle società ricorrenti, deve essere affermata la penale responsabilità degli amministratori delle società e di coloro che di fatto ne avevano la gestione e la supervisione. Non può certo ravvisarsi un vizio di manifesta illogicità nei passaggi motivazionali con cui la Corte di Appello effettua un collegamento fra la sistematicità delle violazioni e il loro protrarsi nel tempo, da un lato, e l'esistenza di un inevitabile interesse di coloro che avevano poteri decisionali sulla gestione delle società e da questa traevano. Tale collegamento non è motivato dalla Corte di Appello esclusivamente su basi logiche o con massime di esperienza, ma trova fondamento in elementi di fatto specifici, quali le circostanze ricordate alle pagine 107 e seguenti per il Sig. Giommi, e alle pagine 125 e seguenti per i Sig. Valle, Gardenal (di cui si è detto nell'esaminare il ricorso relativo alla gestione Ecoveneta) e Gottard.

Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare i motivi di ricorso sul punto manifestamente infondati.

#### **9. La richiesta estinzione dei reati per prescrizione.**

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi concernenti i profili processuali e di merito della sentenza impugnata impone di applicare alla presente decisione il principio in tema di decorrenza e maturazione dei termini prescrizionali fissato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che alla inammissibilità originaria del ricorso consegue la non rilevanza in questa sede dell' avvenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza impugnata (Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n. 32 del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv 217266; sentenza n. 33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv 219531; sentenza n. 23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164).

Non risultano, pertanto estinti, i reati contestati agli odierni ricorrenti, ivi compresi i fatti commessi fino al 31 dicembre 2002 in quanto, a prescindere da eventuali sospensioni disposte in corso di giudizio, il termine massimo per i delitti in esame alla luce delle interruzioni avvenute deve essere fissato di sette anni e sei mesi e matura alla data del 30 giugno 2010, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Una osservazione specifica deve essere dedicata al nono motivo proposto dalla soc. Nuova Esa. L'avvenuta dichiarazione di prescrizione in sede di merito dei reati contravvenzionali e la inammissibilità dei motivi relativi ai profili penali dichiarata in questa sede rende manifestamente infondata e inammissibile la censura che ha ad oggetto l'esistenza di pretesi vizi motivazionali in relazione ai reati dichiarati prescritti.

#### **10. Le disposizioni civili**

La dichiarata inammissibilità originaria dei ricorsi nella parte in cui afferiscono alle disposizioni penali comporta la inammissibilità di un intervento di questo giudice in ordine alle disposizioni civili impartite con le sentenze di merito. Spetterà, dunque, al giudice civile eventualmente investito della questione quantificare i danni conseguenti da reato, per i quali in sede penale è stata impartita una condanna generica nei confronti degli imputati e dei responsabili civili.

E' in quella sede che le parti interessate potranno far valere gli argomenti introdotti col ricorso proposto dalla soc. Nuova Esa e con la discussione avanti questa Corte relativi alla rilevanza dell'art. 5-bis della legge n. 166 del 2009 rispetto allo stesso concetto di "danno ambientale", quelli relativi all'incidenza dei nuovi parametri di liquidazione del danno e, infine, quelli relativi alla possibilità di applicare retroattivamente, e cioè a condotte esaurite integralmente sotto la vigenza del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la disciplina contenuta nella nuova formulazione degli artt. 303-311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Pacifico, infine, che le disposizioni in tema di provvisoria non possono costituire oggetto di censura in sede di legittimità.

11. Alla dichiarata inammissibilità di tutti i motivi di ricorso consegue ex art. 616 C.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

12. Infine, nel rispetto del principio di soccombenza, i ricorrenti debbono essere condannati in solido alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, come da separati provvedimenti, nei termini che seguono: GIOMMI e la soc. NUOVA ESA in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel grado dalle parti civili: 1) Provincia di Venezia; 2) Provincia di Treviso; 3) Comune di Marcon; 4) Cittadini di Marcon come da elenco riportato nella sentenza impugnata; 5) Comitato Aria Pulita di Marcon; 6) WWF Ong; 7) L.I.P.U.; che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle parti sopra indicate difese dall'Avv. Zaffalon e in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle parti restanti. Condanna VALLE, GOTTARD, GARDENAL e le società SERVIZI COSTIERI/SEAV e ECOVENETA in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel grado dalle parti civili: 1) Provincia di Venezia; 2) Comune di Venezia; 3) Provincia di Rovigo; 4) WWF Ong; che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna di loro.

[omissis]